

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1961

(26^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

Disegni di legge:

« Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri o' il turismo sociale o giovanile » (1119) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 254, 255
GAVA	255
MONTAGNANI MARELLI	254
RONZA	254
SEMERARO, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	254, 255

« Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia » (1169) (D'iniziativa dei deputati Del Giudice e Scabia) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	255, 258, 259
BANFI	258
BIAGGI, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	258, 259

CHABOD, <i>relatore</i>	Pag. 256, 257, 258, 259
GAVA	257, 258, 259
MONTAGNANI MARELLI	257
PENNAVARIA	258
RONZA	257
TARTUFOLE	258

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Banfi, Bussi, Chabod, Gava, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Montagnani Marelli, Pennavaria, Roasio, Ronza, Secci, Tartufole, Turani, Zannini e Zucca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Biaggi e per il turismo e lo spettacolo Semeraro.

TURANI, *f.f. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)26^a SEDUTA (1° febbraio 1961)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile » (1119)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento degli stanziamenti annui per contributi a favore di iniziative e manifestazioni di interesse turistico, nonché di attività dirette ad incrementare il movimento di forestieri od il turismo sociale o giovanile ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Come gli onorevoli colleghi sanno, si tratta di un provvedimento molto semplice che, di sicuro, ritengo, incontrerà l'unanime consenso di tutta la Commissione.

Le disposizioni in esso contenute, basandosi sulle disponibilità di bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60, prevedono un aumento di 250 milioni di lire dei contributi già previsti dalla legge 4 agosto 1955, n. 702, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 174. La prima di queste leggi prevede l'erogazione di fondi, nei limiti di lire 300 milioni annui, allo scopo di incrementare iniziative e manifestazioni di interesse turistico, mentre la seconda stanziava 100 milioni annui a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgono attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile.

Poichè la Commissione finanze e tesoro ha espresso, in proposito, parere favorevole, ritengo che i colleghi non avranno alcuna difficoltà ad approvare il disegno di legge in esame, il quale, indubbiamente, favorisce tali iniziative.

M O N T A G N A N I M A R E L L I .
Dichiaro che approveremo il disegno di legge in discussione e che l'avremmo approvato anche più volentieri se avesse previsto un contributo più generoso; tuttavia, approfittando

della presenza del rappresentante del Governo, saremmo lieti di avere dei chiarimenti sull'erogazione dei fondi già disponibili in precedenza, soprattutto nei confronti della Associazione italiana per gli alberghi della gioventù, della Federazione italiana del campeggio e del Centro turistico giovanile.

Facciamo tale richiesta in quanto queste ultime sono Associazioni purtroppo molto povere ed hanno effettivamente bisogno di essere aiutate, anche in considerazione del fatto che assolvono a funzioni molto apprezzate nel campo del turismo meno ricco.

Non suborderemo, certo l'approvazione del provvedimento al tenore di tali notizie: tuttavia preghiamo il rappresentante del Governo di darci assicurazione, che ci saranno forniti i dati da noi richiesti.

S E M E R A R O , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso assicurare il senatore Montagnani Marelli che fornirò dettagliate notizie in proposito; comunque, avverto fin d'ora che le somme divise tra i vari Enti sono state molto modeste.

Nonostante questo, ritengo opportuno dare loro atto del fatto che con tali modesti mezzi a disposizione sono riusciti ugualmente ad organizzare opere che fanno onore alla loro attività.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, a favore di Enti pubblici o di diritto pubblico, per iniziative e manifestazioni che interessino il movimento turistico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire centocinquanta milioni.

R O N Z A . Nell'articolo è fatto riferimento all'esercizio finanziario 1959-60, il che indurrebbe a supporre che la somma di cui trattasi sia già stata esaurita.

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

26ª SEDUTA (1º febbraio 1961)

S E M E R A R O , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso tranquillizzare il senatore Ronza, in quanto tale somma è stata accantonata.

G A V A . Questi fondi, in base ad una legge del 1955-56, costituiscono il così detto fondo globale, riservato ad alimentare i disegni di legge ancora in corso di approvazione; è previsto, pertanto, che qualora il disegno di legge non venga approvato nel corso dell'esercizio finanziario per il quale è impegnato il fondo, questo si trasferisce all'anno successivo.

Quindi, onorevole collega, la copertura è senz'altro assicurata, sempre che tali fondi siano previsti nel fondo globale; comunque, dal momento che la data del parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro è il 10 ottobre 1960 e che, quindi, il bilancio era già stato varato, ritengo che la sua preoccupazione non abbia ragione d'essere.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174, a favore di Enti che, senza scopo di lucro, svolgano attività dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1959-60, l'ulteriore spesa di lire cento milioni.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

G A V A . Ho qualche dubbio in merito alla copertura dell'onere di spesa di cui all'articolo in esame.

Ritengo, infatti, che, se alla copertura dell'onere di 250 milioni si farà fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60, evidentemente tale fondo non ha alcuna attinenza con il fondo globale di cui parlavo prima.

In tal caso, l'approvazione del disegno di legge diventerebbe illegittima.

Mi domando, pertanto, se non sia il caso di rinviare la discussione alla prossima seduta, in modo da raccogliere dati precisi in proposito ed eventualmente modificare la formula relativa alla copertura.

S E M E R A R O , *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Posso rassicurare gli onorevoli colleghi fin d'ora, in quanto la Commissione finanze e tesoro, da me investita del problema, ha fornito i necessari affidamenti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia:
« **Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia** » (1169)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Del Giudice e Scalia: « **Disciplina delle bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C H A B O D , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi al nostro esame si può considerare come complementare al regolamento sulla disciplina delle bevande analcoliche, emanato in base al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719.

Il primo comma dell'articolo 4 di detto regolamento stabilisce, infatti: « Le bibite analcoliche, vendute con il nome di uno o più frutta in succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili) o recanti denominazioni che a tali frutta si richiamino, debbono essere preparate con il succo naturale concentrato o liofilizzato o sciroppato del frutto o delle frutta di cui alla denominazione ».

I produttori, però, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, hanno trovato il modo di continuare la frode; essi, infatti, continuano a preparare bibite che, mediante l'impiego di paste di agrumi e di essenza di agrumi (senza alcun impiego di succo) e della tradizionale colorazione dell'aranciata, limonata, ecc., vengono portate ad assumere tutte le caratteristiche organolettiche di questi prodotti, che sono certamente fra i più consumati.

Tali prodotti di imitazione, vengono venduti con denominazioni di fantasia, come il predetto regolamento consente.

Sono evidenti i danni e gli inconvenienti derivanti da tale sistema; ritengo, pertanto, che sia della massima urgenza approvare il disegno di legge in esame, in modo che tali danni non vengano perpetrati anche nella prossima estate.

Comunico agli onorevoli colleghi che la Commissione igiene e sanità ha espresso parere favorevole al provvedimento, rilevando, in particolare, che l'elemento colorazione costituisce un avviamento alla persuasione del consumatore e quindi la legge vuol considerarlo come fattore convincente di impressione di genuinità, sempre che sussista l'ingrediente principale tradizionale dell'agrume: il succo.

Ho ricevuto, inoltre, una grande quantità di lettere tutte favorevoli alle disposizioni contenute nel disegno di legge in questione, ad eccezione di una che proviene dalla più

importante Associazione tra gli industriali delle acque gassate, con sede a Milano.

Ritengo che la migliore difesa del provvedimento sia data proprio dalla confutazione di quanto la detta Associazione sostiene.

Infatti, nella lettera inviata, sono esposti due fondamentali rilievi. Con il primo si afferma che le disposizioni contenute nel regolamento del 1958 sono sufficienti ad evitare qualsiasi confusione. Dirò subito che, a mio avviso, non lo sono affatto; lo sarebbero, forse, se a tutti i consumatori fosse possibile fare l'analisi chimica della bevanda.

Con il secondo rilievo si sostiene, inoltre, sempre da parte dell'Associazione, che eventuali casi di frode trovano adeguata remora e sanzioni nel Codice penale. Ora, questo non risponde a verità in quanto può non esserci frode in commercio, nel caso si ponga in vendita un prodotto di imitazione con denominazione di fantasia.

Inoltre, l'Associazione di cui parlo proporrrebbe degli emendamenti al disegno di legge in esame, il primo dei quali tende ad aggiungere all'articolo 1, dopo le parole « non possono essere colorate », le altre « con color rosso arancio o giallo limone ». Ora, mi pare che sia molto difficile stabilire esattamente cosa debba intendersi per colore rosso arancio, ad esempio, in quanto ogni casa produttrice potrebbe usare una sfumatura diversa nella vasta gamma dei rossi, senza che il consumatore sia in grado di fare una precisa distinzione.

Da questo, a mio parere, appare evidente l'intenzione di frodare la legge, per cui penso che l'emendamento sia senz'altro da rigettare.

Con il secondo emendamento, l'Associazione propone di inserire un articolo aggiuntivo, con il quale si preveda un congruo periodo di tempo per lo smaltimento delle scorte. Tale richiesta appare addirittura stupefacente, in quanto non si comprende come possano esistere scorte ingenti per un tale genere di bevande, che, al contrario di quanto accade ad esempio per i vini e gli spumanti, dovrebbero essere di produzione continua.

Pertanto, a me sembra che proprio questi rilievi contrari al disegno di legge dimo-

strino di quale opportunità sia il provvedimento stesso.

Concludendo, nell'articolo 1 del disegno di legge si fissa il principio di proibire la colorazione delle bevande vendute con denominazioni di fantasia che, non contenendo almeno il 12 per cento di succo di agrumi, siano state portate ad assumere l'aroma ed il sapore caratteristico delle bevande a base di succo di agrumi.

Si potrebbe, in proposito, fare una riserva di carattere formale: infatti, nell'articolo 1 è detto: « il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi ». Ora, in base a tale formulazione, la proibizione non avrebbe efficacia nel caso in cui la derivazione della bevanda non fosse quella contemplata dall'articolo, ma un'altra derivazione da una qualsiasi composizione chimica, o da semplice acqua fresca.

Comunque, nonostante tale mia riserva, ritengo che il disegno di legge debba essere senz'altro approvato.

R O N Z A . Apprezzo tutti i motivi esposti dal collega Chabod in ordine all'approvazione del disegno di legge; tuttavia, pur concordando con lo spirito che lo informa, la sua formulazione mi lascia alquanto perplesso.

Mi sembra, infatti, che il provvedimento venga a portare un grave turbamento in una quantità di produzioni di fantasia, che non derivino il loro gusto ed aroma dal contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi.

M O N T A G N A N I M A R E L L I . A me pare che non può essere colorata solo quella bevanda recante denominazione che si richiami ad un determinato frutto, mentre se questo non si verifica essa può senz'altro essere colorata.

C H A B O D , *relatore*. Secondo il mio parere, sarebbe stato molto più semplice e chiaro che l'articolo 1 avesse contenuto un richiamo esplicito all'articolo 4 del regolamento, il quale rimane sempre in vigore.

Proporrei, pertanto, di inserire all'inizio dell'articolo 1 del disegno di legge in esame le seguenti parole: « All'articolo 4 del regolamento per la disciplina igienica della produzione e del commercio delle acque gassate confezionate in recipienti chiusi è aggiunto il seguente comma ».

R O N Z A . Concordo pienamente con le perplessità manifestate dal senatore Chabod relativamente all'ipotesi di quel produttore che non facesse derivare il gusto ed aroma della bevanda dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, per il quale, in base all'attuale formulazione dell'articolo 1, il divieto di colorazione non sussisterebbe.

Ritengo, pertanto, che sia necessario modificare la formulazione dell'articolo 1 in modo da eliminare l'equivoco.

G A V A . Sono anche io del parere che sia opportuno introdurre un richiamo all'articolo 4 del regolamento.

Ritengo, inoltre, che effettivamente l'articolo 1 del presente disegno di legge, così come è formulato, potrebbe dar luogo ad inconvenienti ed equivoci; in sede di interpretazione del provvedimento, infatti, si potrebbe dire che, qualora il gusto della bevanda non derivi dal suo contenuto di essenze di agrumi, bensì da una composizione schiettamente di carattere chimico, l'attuale disegno di legge non è applicabile. E questo, naturalmente, aprirebbe una nuova via molto più vasta alle frodi!

Dal momento, inoltre, che si ha l'intenzione di introdurre un richiamo alla precedente legge del 1958, proporrei di sostituire la parola contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge in discussione: « deriva » con le altre, già usate in quella legge, « si richiama ».

Ora, però, è necessario stabilire se la disposizione contenuta in detto articolo 1 si debba estendere a tutti i frutti; il che significherebbe proibire la vendita di qualsiasi bevanda, che non usi il succo di frutta. In precedenza, invece, il nostro relatore ci aveva informati che se la bevanda è di colore bianco non ricade sotto tale disposizione:

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

26ª SEDUTA (1º febbraio 1961)

viceversa, estendendo il divieto a tutti i frutti anche la banana, che è bianca, vi ricadrebbe.

Il problema, pertanto, è stabilire se si vuole estendere la portata del disegno di legge a tutte le produzioni di frutta o se la si vuole limitare a quella che, fondamentalmente, interessa la nostra agricoltura, cioè agli agrumi.

In questa seconda ipotesi, comunque, ritengo opportuno, però, usare una forma più propria nel definire la disciplina della materia.

C H A B O D, *relatore*. Vorrei far notare al senatore Gava che nel decreto del Presidente della Repubblica, che ha il pregio di essere più completo del provvedimento che stiamo discutendo in quanto tratta tutta la materia, all'articolo 4, di cui ho già parlato, fa seguito l'articolo 5 relativo al chinotto, l'articolo 6 alla gassosa e l'articolo 7 nel quale è detto: « Le bibite analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, o comunque diverse da quelle previste nei precedenti articoli 4, 5 e 6, debbono rispondere alle disposizioni di carattere generale del presente regolamento.

Il residuo secco delle bibite di cui al presente articolo non deve essere inferiore a grammi 8 per 100 cc. ».

Ora, forse, sarebbe opportuno introdurre a questo punto il divieto di colorazione.

G A V A. Torno a ripetere che, a mio avviso, è necessario prima di tutto risolvere la pregiudiziale: se estendere la disciplina a tutte le produzioni di frutta o solo a quelle di agrumi.

Questo, per me, è il punto fondamentale di tutta la discussione.

P E N N A V A R I A. Il disegno di legge è stato predisposto esclusivamente nei confronti degli agrumi.

T A R T U F O L I. Il disegno di legge, è vero, è nato solo per gli agrumi, ma ciò non toglie che noi abbiamo il dovere e il diritto di disciplinare tutta la materia, in modo da evitare il moltiplicarsi indiscriminato di tan-

te bibite, che hanno il solo pregio di essere fresche.

Sono del parere che il suggerimento del senatore Chabod sia il più esauriente; proporrei pertanto, di sospendere la seduta e di dare l'incarico all'onorevole relatore di redigere un nuovo testo sostitutivo dell'attuale disegno di legge.

B A N F I. Io non ho ben compreso la necessità di tutta questa discussione: a mio giudizio, infatti, non si è tenuto abbastanza conto della formulazione dell'articolo 1, in quanto la parola « deriva » è in relazione, evidentemente, al contenuto.

Con il presente disegno di legge si intende introdurre una regolamentazione delle bevande che abbiano, quindi, un contenuto di essenza di agrumi o di paste aromatizzanti di agrumi; e l'articolo 1 stabilisce, appunto, che la bevanda che abbia un contenuto di essenze di agrumi o di paste aromatizzanti non può essere colorata se non contiene anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento.

A mio avviso, il relatore ha parlato di derivazione dimenticando il contenuto.

P R E S I D E N T E. Io sono d'accordo con il senatore Banfi.

C H A B O D, *relatore*. La mia preoccupazione è che l'attuale formulazione dell'articolo 1 possa consentire a un frodatore, che pone in vendita bibite derivanti da una composizione chimica, di colorarle.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il provvedimento in discussione mira a disciplinare la produzione di quelle bevande che derivano dagli agrumi, stabilendo che possono essere colorate solo nel caso che contengano anche succo di agrumi in misura non inferiore al 12 per cento, misura che si ricava dal regolamento di fondo.

L'articolo 6 del regolamento stabilisce, inoltre, che è vietata l'aggiunta di sostanze coloranti nella preparazione della gassosa.

Quindi, appare evidente che la disposizione contenuta nel presente disegno di legge

si limita esclusivamente alle bevande che abbiano un collegamento con gli agrumi.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha espresso parere favorevole al disegno di legge, ritenendo che esso risponda effettivamente ai fini propostisi dai presentatori: precisamente, quelli di tutelare il consumatore contro eventuali frodi e, nello stesso tempo, di dare un certo respiro al campo della produzione degli agrumi.

Anche da parte del nostro Ministero, faccio, inoltre, rilevare la necessità che il provvedimento sia approvato, pur lasciando adito alla Commissione di concertare una nuova formulazione dell'articolo 1, con la massima sollecitudine, data l'imminenza delle scadenze stagionali.

G A V A . Come ho già detto in precedenza, la prima cosa da decidere è se limitare o meno il campo della disciplina.

Stabilito questo in senso affermativo, penso che si possa dare incarico al relatore di trovare una formula più esatta di quella attuale, la quale rimanendo immutata permetterebbe la consumazione di nuove frodi.

La formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge è sostanzialmente diversa dalla formulazione dell'articolo 4 del regolamento e, pertanto, deve importare anche un'interpretazione diversa. L'articolo 4 del regolamento, infatti, molto propriamente usa il verbo « si richiamano », mentre l'articolo 1 del provvedimento in esame usa impropriamente il verbo « deriva ».

Per evitare, pertanto, ogni possibilità di frode, è necessario modificare l'articolo 1, in quanto questo limita la disciplina alle sole bevande che derivino dalle essenze di agrumi, mentre nell'ipotesi di una creazione del

tutto artificiale della bevanda, senza alcuna derivazione da essenze di agrumi, la disposizione in esso contenuta non si applica.

C H A B O D , *relatore*. Anche io ho la stessa preoccupazione manifestata dal senatore Gava, anche in considerazione del fatto che l'articolo 8 del citato regolamento stabilisce: « È consentita l'aggiunta alle bibite analcoliche, ad eccezione della gassosa, di sostanze coloranti ritenute innocue ai sensi delle vigenti disposizioni, purchè sia posta sulla confezione in modo ben visibile ed a caratteri indelebili, l'indicazione: " colorata con colori consentiti " ».

Insisto, pertanto, sulla necessità di sospendere la discussione in modo da poter concordare l'eventuale emendamento da apportare al disegno di legge.

B I A G G I , *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Concordo con la richiesta degli onorevoli senatori di rinviare la discussione, anche per avere la possibilità di studiare il problema con i miei uffici.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, aderendo alla proposta degli onorevoli colleghi, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari